Comune di
MIRABELLO MONFERRATO
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Piazza Marconi 17, 15040 Tel. +39 0142 63121
C.F e P. Iva 00457230068 Fax. +39 0142 64720
www.comune.mirabellomonferrato.al.it info@comune.mirabellomonferrato.al.it

ORDINANZA

N. 17 DEL 30/09/2026

OGGETTO:

DISCIPLINA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI PUBBLICI DAL PRIMO OTTOBRE 2026 AL 31 DICEMBRE 2026.

IL SINDACO

CONSIDERATO che, nel periodo autunnale, sono in programma, sul territorio comunale, diverse manifestazioni pubbliche a carattere culturale, enogastronomico, di pubblico spettacolo ed è ragionevole ritenere che tali eventi costituiranno una consistente occasione di richiamo comportando, di conseguenza, una significativa affluenza di persone nelle aree interessate;

VALUTATO che:
Il notevole afflusso di pubblico potrebbe comportare l'insorgere di problematiche di sicurezza meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, in particolare legate al consumo di bevande di sensibile gradazione alcolica e al consumo per asporto di bevande in contenitori vetro;
L'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro in genere, specialmente se frantumati, potrebbe creare un potenziale pericolo per i partecipanti causando lesioni personali, oltre a costituire un oggettivo e grave elemento di degrado rendendo difficoltosa la pulizia dell'area al termine degli eventi;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare, a titolo precauzionale, specifiche azioni preventive a tutela della incolumità delle persone, per la salvaguardia dell'ambiente, per garantire il decoro e la sicurezza urbana e nel contempo per contribuire a creare le migliori condizioni per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

CONSIDERATO che analoghi provvedimenti emanati negli scorsi anni, hanno consentito di gestire le problematiche in oggetto;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Mirabello Monferrato. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

VISTI:

- l'art. 3, comma 1 lett. d) del D.L. n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011, secondo cui "Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale";
- l'art. 31 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, in base la quale "secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali";

DATO ATTO che le misure disposte con il presente provvedimento risultano connesse a finalità di tutela della salute e dell'ambiente e, pertanto, pienamente coerenti rispetto al dettato di cui alla sopra citata normativa, nonché all'impianto normativo vigente, trattandosi di atto confacente ed idoneo a garantire le esigenze di tutela di problematiche di origine sociale, ambientale e culturale, al fine di contemperare gli interessi degli operatori e degli avventori con quelli connessi al diritto alla salute dei residenti, dei frequentatori delle aree in oggetto e dei passanti, nonché della tutela dell'ambiente;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la legge n. 48/2017;
- la legge n. 689/81;
- il R.D. n. 773/31 e relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

a partire **dal giorno 1° Ottobre e sino al giorno 31 Dicembre 2026**, per le motivazioni indicate in premessa, **durante lo svolgimento di feste e manifestazioni pubbliche programmate nel territorio comunale, per un periodo tale da includere tutta la durata degli eventi, comprensivo di tre ore prima dell'inizio e due ore dopo la conclusione degli stessi**:
a tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (compresi i circoli e le associazioni private), alle attività artigianali e di commercio alimentare in sede fissa, agli esercizi di vendita tramite distributori automatici, agli esercizi autorizzati in forma itinerante e/o temporanea, ubicati nelle vie o piazze interessate dagli eventi pubblici e nelle aree immediatamente adiacenti:
il divieto di somministrazione, vendita e/o distribuzione (a qualsiasi titolo) di bevande in contenitori di vetro per asporto consentendone la mescita esclusivamente in contenitori di plastica leggera o carta.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Mirabello Monferrato. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Il divieto per chiunque di introdurre e consumare nelle aree delle manifestazioni bevande in contenitori di vetro sia per uso proprio che con l'intento di distribuirle ai presenti, anche se a titolo gratuito, e di abbandonare e/o disperdere il contenitore;
è consentita la somministrazione di bevande in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei locali e nelle aree esterne appositamente allestite per il servizio al tavolo rivolto agli avventori (dehor), a condizione che gli esercenti vigilino che il cliente non asporti il contenitore;
è consentita la deroga al divieto di vendita per i supermercati ed esercizi di vicinato alimentare solo se l'acquisto rientra in un contesto di spesa complessiva familiare e non singola.

Resta salva la possibilità di disporre ulteriori divieti nel caso di particolari eventi che, per le loro caratteristiche eccezionali, necessitino di una tale sensibile limitazione della libertà di iniziativa economica, comunque temporanea e legata agli eventi stessi.

AVVERTE CHE

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza configura la violazione dell'art. 650 del Codice Penale, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito del Comune di Mirabello Monferrato.

DISPONE LA TRASMISSIONE

alla Prefettura, alla Questura, al Comando Stazione Carabinieri di Occimiano, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, per la vigilanza e i controlli di competenza.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, contro il presente provvedimento è proponibile ricorso ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034 al T.A.R. del Piemonte, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del DPR 24/11/1971 n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni.

IL SINDACO
F.to RICALDONE MARCO

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Mirabello Monferrato. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2010, n. 69)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune sul sito www.comune.mirabellomonferrato.al.it per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Lì 30/09/2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Nadia Scolaro

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Li 30/09/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toDott. CARAFA Vincenzo

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Mirabello Monferrato. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line